

CADORNA. Aggiungerò che la prima parcella, che è quella appunto a cui allude l'onorevole deputato Demarchi, fu trasmessa al ministro di grazia e giustizia.

BARBIER presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Debbo notificare alla Camera che il deputato Elia Bensa ha depresso sul tavolo della presidenza un progetto di legge. (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOVVENZIONI ALLE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione sulle pensioni da assegnarsi alle vedove e famiglie dei militari: dirò alla Camera qual è lo stato della questione.

La Camera aveva approvato il progetto di legge fino all'articolo 8° inclusivo; si discuteva l'articolo 9°, su cui era insorta qualche differenza fra la Commissione e qualche altro deputato. V'era anche un'aggiunta del deputato Michelini, di cui darò lettura a suo tempo.

Intanto rileggerò l'articolo 9° come sta nel progetto della Commissione (V. Doc., pag. 203).

Si riapre la discussione su quest'articolo.

Il deputato Ricotti ha la parola. (Gazz. P.)

RICOTTI, relatore. Chieggo alla Camera la permissione di sottoporle alcune nozioni di fatto, che io credo indispensabili alla chiara deliberazione dell'articolo 9°.

La legge presentata dal Ministero aveva due scopi: prima di tutto si voleva accrescere la pensione delle vedove e delle famiglie dei militari morti al servizio, o per conseguenza immediata di esso; il secondo scopo della legge tendeva ad assicurare anche una pensione alle vedove ed alle famiglie di quei militari morti godendo pensione di riposo oppure avendovi diritto.

Io comincerò a parlare della prima questione, cioè delle pensioni da assegnarsi alle vedove ed alle famiglie dei militari morti in servizio o in conseguenza diretta di esso.

La legge evidentemente doveva pensare non solo all'esercito di terra, ma in ugual proporzione all'armata di mare. Esiste un regolamento (e prego la Camera a volerlo ritenere), in data del 1831, nel quale sono fissate le pensioni per le vedove e per le famiglie dei militari dell'esercito di terra, i quali morissero nel servizio. In questo regolamento all'articolo 14 si dice:

« Le pensioni delle vedove dei militari morti sul campo di battaglia saranno eguali al quarto del *maximum* fissato pel grado del marito. »

Adesso avverto la Camera che sotto il nome di *maximum* s'intende il *maximum* della pensione che sarebbe accordata al marito dopo 50 anni di servizio, e per *minimum* in questo regolamento del 1831 s'intende la pensione che sarebbe accordata al marito solo dopo 30 anni di servizio; è su queste basi che fu formata una tabella del *maximum* e del *minimum*, secondo i varii gradi dell'esercito di terra. La legge avendo dovuto occuparsi subito delle pensioni delle vedove dei militari dell'esercito di terra, nell'intenzione di accrescere queste pensioni propose che venissero aumentate. Dimodochè mentre il regolamento del 1831 fissava queste pensioni al quarto, la legge le raddoppiava.

Ciò premesso, era naturale che la legge nella medesima

proporzione pensasse eziandio alle vedove e alle famiglie dei militari di marina, i quali fossero morti nel servizio. Ma per gl'individui addetti alla marina, non esiste lo stesso regolamento del 1831, ma esistono delle disposizioni diverse: dirò anzi che queste disposizioni sono complicatissime, perchè ogni classe degli individui appartenenti alla marina ha dato luogo, si può dire, a disposizioni particolari; tuttavia si vede che gli individui della marina (parlo relativamente alle pensioni) si possono classificare in due grandi categorie: la 1ª categoria è quella dei bass'ufficiali; la 2ª categoria è quella degli uffiziali. Alle pensioni delle famiglie degli individui addetti alla 1ª categoria provvede il regolamento del 1827.

Ecco come si provvede all'articolo 267: « Le vedove ed in loro mancanza gli orfani minori de' bassi uffiziali della regia marina morti in campagna od in seguito a ferite ricevute dal nemico, o per accidenti loro accaduti in servizio nostro potranno, ove giustifichino mancar loro i mezzi di sussistenza, essere ammessi alla pensione eguale alla metà del *minimum* dei diritti che aveva il defunto che non avesse lasciato eredi legittimi.

« La pensione delle vedove dovrà essere, ecc. »

Qui, come vede la Camera, la pensione, la quale il regolamento assicura alle vedove dei marinai, non è come quella che è fissata nel regolamento dell'armata di terra. All'armata di terra è fissato il quarto del *maximum*, ed alla marina è fissata la metà del *minimum*; più a questa pensione vanno uniti varii vantaggi; e prima di tutto quello di uno scudo al mese per tutti i figli oltre il primo; più gli altri vantaggi sono questi, che per godere questo *minimum* nella marina non sono necessari 50 anni di servizio, ma il *minimum* per la marina è fissato di un numero minore d'anni. Allorchè la Commissione pensò di stabilire la pensione come lo fece, cioè di applicare il beneficio della legge alle vedove de' bassi uffiziali marinai e simili, che cosa essa vide? Essa vide che se avesse perfettamente applicata la stessa formola e la stessa somma per quelli di terra, la marina avrebbe scapitato.

Se noi avessimo detto: le famiglie degli individui della marina morti nel servizio avranno diritto ad una pensione eguale a quella del regio esercito, naturalmente la Commissione avrebbe danneggiati questi individui, perchè la marina è già attualmente in condizioni migliori.

Così la pensione per gl'individui della marina sarà ridotta non secondo le norme del regolamento per l'armata di terra, ma sulle norme del regolamento della marina.

Adunque egli è in questo senso che la Commissione ha proposto una parte di quel 9° articolo; questo va riferito alle famiglie dei bass'uffiziali marinai e simili, alle quali famiglie non è applicabile il regolamento del 1827, ma vi provvede il regolamento del 1841, e vi provvede così: « Per le pensioni di ritiro degli uffiziali dei corpi della regia marina si osserveranno le norme stabilite col regolamento 1831. »

La Commissione adunque che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto redigere l'articolo in modo che per i bassi uffiziali marinai e simili fosse raddoppiata la pensione, ma sulle norme prescritte nel regolamento della regia marina. Io credo veramente che quest'idea fosse nel Ministero quando propose il suo articolo di legge. L'articolo ministeriale dice così: « I benefici accordati dalla presente legge sono estesi anche ai figli dei militari appartenenti ai corpi della regia marina. » Io credo che volendosi penetrare il senso di questa legge si potrebbe venire a concludere che la legge è applicabile alla marina salve le norme stabilite; ma la Commissione ha creduto di dover mettere questo in una forma più esplicita, affinché non ci fosse nessun dubbio che i benefici della legge,